

Gentili ed Egregi
Avvocati iscritti all'Ordine degli
Avvocati del Cantone Ticino

Mendrisio, 19 aprile 2020

Virus Covid-19 – Informativa nr. 4 Informazioni importanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati all'indirizzo dei membri

Gentili Colleghe,
Egregi Colleghi,

negli scorsi giorni la situazione determinata dall'espandersi dell'epidemia generata dal virus Covid-19 (qui di seguito anche coronavirus) ha fortunatamente avuto uno sviluppo positivo, nel senso che, fortunatamente, il picco dei contagi è stato raggiunto e, grazie alle misure adottate per contenere i contagi, il numero di pazienti ricoverati ha potuto essere gestito dalle strutture sanitarie ed ospedaliere. La nostra comunità ha comunque dovuto pagare un tributo molto alto sia in termine di persone che si sono ammalate che, purtroppo, di decessi.

Nonostante le cifre dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi stiano giornalmente continuando a registrare delle diminuzioni, la situazione è ancora ben lungi da potersi considerare risolta. In ogni caso, a partire da domani, lunedì 20 aprile 2020, prenderà ufficialmente avvio il processo di progressivo allentamento delle misure straordinarie adottate a livello cantonale e federale. Sia il Consiglio federale, che il Consiglio di Stato hanno chiaramente comunicato l'intenzione di procedere a tappe, continuando a monitorare la situazione. Il rischio più grande è ora quello che, nella convinzione di aver superato la fase più problematica, a livello individuale possano venire meno l'attenzione e lo scrupolo nell'applicazione delle misure igieniche accresciute e di distanziamento sociale e che, conseguentemente, possa registrarsi una recrudescenza del numero dei contagi. Mai come in questo momento è dunque da ritenere importante il richiamo alla responsabilità individuale che, non dubitiamo, sarà accolto e rilanciato anche da tutti gli appartenenti al nostro Ordine professionale.

Nel tempo trascorso dall'ultima missiva informativa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino ha continuato a seguire l'evolversi della situazione ed ha, se possibile, ulteriormente intensificato i contatti con le autorità cantonali e federali. Essendo intervenute tutta una serie di ulteriori rilevanti modifiche a livello normativo, appare ora opportuno fare nuovamente il punto della situazione.

A. Situazione generale

La grave situazione di emergenza sanitaria, che si è diffusa in tutta la Svizzera, (fortunatamente) con un grado di intensità inferiore in alcuni Cantoni, ha rapidamente determinato l'insorgenza di gravi conseguenze a livello economico e sociale. I dati provvisori a disposizione sul ricorso ai prestiti garantiti dalla Confederazione, sul ricorso al lavoro ridotto e sull'aumento del numero di disoccupati indicano che la chiusura forzata delle attività economiche potrebbe determinare una crisi economica senza precedenti. Analoga situazione si registra, pressoché ovunque, a livello internazionale, il che lascia intendere che molto difficilmente sarà possibile ipotizzare che una ripresa economica possa realizzarsi nel breve periodo.

Sia il Consiglio federale, che il Consiglio di Stato continuano ad essere costretti ad operare facendo capo al diritto d'urgenza e, in questo contesto, attraverso l'adozione del nuovo art. 7e dell'Ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) è stata fortunatamente individuata una soluzione per la definizione di un regime speciale di deroga entro il quale ricondurre, a posteriori, i provvedimenti supplementari che il Governo cantonale aveva ordinato per fare fronte alla situazione che si era determinata in Ticino.

Nel complesso, continuiamo a vederci confrontanti con una realtà in continua evoluzione, nella quale informazioni, comunicazioni e decisioni si susseguono molto rapidamente e a più livelli e con una frequenza che non accenna a diminuire. È verosimile pensare che ciò continuerà ad essere il caso ancora durante il percorso a tappe che dovrebbe poterci ricondurre alla normalità. In questo contesto va segnalato che, con la risoluzione governativa nr. 1826 del 15 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha prorogato il periodo di vigenza dello stato di necessità sull'intero territorio cantonale sino al 31 maggio 2020.

Il Consiglio dell'Ordine intende continuare a fare tutto quanto in suo potere per garantire aggiornamenti tempestivi ma, evidentemente, è costretto a ribadire di non potersi assumere nessun tipo di responsabilità in relazione al contenuto delle proprie comunicazioni e della pagina internet appositamente dedicata al tema.

B. Azioni intraprese dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Sia a livello cantonale, che federale, il Consiglio dell'Ordine ha continuato a farsi parte attiva segnalando numerose esigenze e problematiche, man mano che le stesse emergono, rispettivamente sulla base delle segnalazioni ricevute.

Come avevamo avuto già avuto modo di riferire, la concomitante entrata in vigore dell'Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020 del Consiglio federale (RS 173.110.4) e del Decreto esecutivo concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020 (RL 177.550) ha permesso di stabilire una finestra temporale entro la quale la stragrande maggioranza delle procedure amministrative e giudiziarie (ad esclusione di quelle penali) sono rimaste sostanzialmente sospese. Da subito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva avuto modo di evidenziare l'esigenza di programmare e pianificare per tempo la ripresa delle attività.

Una volta preso atto del fatto che l'intenzione del Consiglio federale sarebbe stata quella di non voler prorogare il periodo di validità della propria ordinanza e che, conseguentemente, la data del 19 aprile 2020 sarebbe concisa inevitabilmente con il termine della finestra temporale di cui sopra, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha formulato all'indirizzo del Consiglio di Stato una serie di proposte di misure da adottare al fine di poter assicurare, a partire dal 20 aprile 2020, una ripartenza effettiva ma, nel contempo, progressiva e, per quanto possibile, coordinata dell'attività delle Autorità giudiziarie e delle Autorità amministrative.

Stando alle informazioni che è stato possibile raccogliere, durante l'ultimo mese sia le Autorità giudiziarie (amministrative, civili e penali), che le Autorità amministrative, pur operando a regime ridotto, hanno avuto modo di elaborare numerosi progetti di decisione e il rischio principale che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha inteso segnalare era quello che un numero eccessivamente elevato di decisioni possano essere emanate nel breve volgere di poche settimane, mettendo in grave difficoltà sia le parti che i loro patrocinatori. Questo giacché, in un lasso di tempo estremamente contenuto, potrebbero vedersi costretti ad entrare in contatto tra loro, a prendere decisioni sulla necessità, o meno, di interporre degli atti di impugnazione e, se del caso, a procedere alla loro redazione e al loro inoltro alle autorità di ricorso. Il tutto entro termini di natura determinata ed imperativa, che non sono suscettibili di poter essere prorogati e in un contesto nel quale sia gli spostamenti che i contatti interpersonali continueranno ad essere problematici e, nel limite del possibile, da ridurre allo stretto indispensabile.

Allo stato attuale, l'unica richiesta che è stata accolta è stata quella di scaglionare la ripartenza, posticipando di una settimana la ripresa delle attività delle Autorità amministrative e delle Autorità giudiziarie attive in ambito amministrativo. Nell'ambito penale –che formalmente è stato interessato solo marginalmente dalla sospensione delle procedure– sappiamo che l'attività è stata rallentata e che la ripresa dell'attività è stata comunque attentamente pianificata, in particolare in seno al Ministero pubblico. Sia in ambito amministrativo, che civile, dove la situazione risulta essere più complessa e articolata, ci è stato assicurato che le singole Autorità hanno proceduto a valutare la situazione e confidiamo nel fatto che le proposte formulate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati abbiano quanto meno già avuto l'effetto di sensibilizzare tutti gli attori sulla criticità del momento e sulla necessità di tenere adeguatamente in considerazione le esigenze delle parti e dei loro patrocinatori.

Pur consci della complessità della situazione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non può ritenersi soddisfatto della risposta data dall'autorità alle richieste formulate nell'interesse del sistema giustizia, e intende in ogni caso seguire con grande attenzione l'evolversi della situazione, intervenendo qualora necessario. L'invito a tutti i membri è quello di voler continuare a segnalare problemi o situazioni particolari che dovessero insorgere nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

C. Riapertura al pubblico e misure igieniche e sanitarie da adottare da parte degli Studi legali

Per rapporto alle indicazioni contenute nelle Informative nr. 1, nr. 2 e nr. 3, con la risoluzione governativa nr. 1827 del 15 aprile 2020 la situazione è modificata come segue.

Con effetto a far tempo da lunedì 20 aprile 2020 viene a cadere la chiusura dell'accesso agli Studi legali per i clienti, come pure l'indicazione di principio secondo la quale l'attività lavorativa debba

essere svolta in modalità remota, presenziando in ufficio soltanto per le attività essenziali che non potessero essere volte in remoto.

Per coloro che hanno già compiuto i 65 anni, si richiama tuttavia ancora l'attenzione sui dispositivi della risoluzione governativa n. 1847 del 15 aprile 2020 e, in particolare, l'invito formulato dal Consiglio di Stato a restare a casa, fatto salvo il caso di essere in presenza di improrogabili motivi di lavoro.

La situazione continua in ogni caso a rimanere grave e pertanto è fondamentale che, nonostante la ripresa dell'attività, ciascuno continui a mettere in atto scrupolosamente le misure igieniche accresciute e continui a limitare (letteralmente!) i propri spostamenti e i propri contatti personali allo stretto indispensabile.

Qui di seguito si ritiene utile procedere ad elencare nuovamente le principali misure da adottare in tutti gli Studi legali:

- Informare clienti e dipendenti sulle norme igieniche accresciute (esporre i flyer ufficiali);
- Controllare vicendevolmente l'applicazione delle norme igieniche accresciute;
- Lavare regolarmente le mani, in particolare allorquando ci si passano incarti o si toccano oggetti comuni;
- Aumento della frequenza della pulizia e se possibile disinfezione di maniglie, servizi igienici, superfici a contatto con la clientela e superfici di lavoro;
- Riorganizzare gli spazi al fine di rispettare sempre la distanza sociale, idealmente 2m;
- Eliminare libri e riviste dalle sale di attesa;
- Organizzare le sale di attesa in modo che non vi siano occasioni di incrocio di persone in attesa (far attendere al di fuori degli edifici);
- Arieggiare regolarmente i locali;
- Continuare, laddove possibile a praticare l'homeworking e le riunioni in videoconferenza;
- Nel caso di riunioni assicurare imperativamente la distanza sociale di 2 metri e limitare la durata delle riunioni allo stretto necessario;
- Limitare idealmente ad un'unica persona l'occupazione degli uffici;
- Le persone appartenenti alle categorie a rischio (persone sopra i 65 anni, affetti da ipertensione, patologie respiratorie, cardiovascolari, tumori o in terapia con farmaci immunosoppressori) devono di principio evitare ogni contatto sociale (uffici singoli, nessuna riunione o restare a casa e lavorare da lì);
- Applicare le norme protettive anche nei contatti con clienti appartenenti a gruppi a rischio, favorendo contatti telefonici o comunque non diretti e sempre a distanza di sicurezza.

D. Attività delle autorità giudiziarie e aspetti procedurali

Con effetto al 19 aprile 2020 giunge a scadenza il periodo di sospensione dei termini determinato dalle ferie giudiziarie pasquali e dall'Ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19).

Per quanto qui di interesse, a livello federale va segnalata l'adozione, da parte del Consiglio federale, dell'Ordinanza 16 aprile 2020 sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus. Atto normativo sul quale si avrà modo di ritornare qui di seguito.

Nel contempo, il Consiglio di Stato ha disposto alcune modifiche del Decreto esecutivo urgente del 20 marzo 2020 concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (RL 177.550). La versione aggiornata dell'atto normativo in questione viene acclusa alla presente. Sostanzialmente, le Autorità giudiziarie civili riprendono la propria attività ordinaria (viene dunque a cadere il regime di operatività ridotta), mentre le Autorità giudiziarie amministrative e le Autorità amministrative continueranno ad operare in regime di operatività ridotta sino al 26 aprile 2020.

Nel complesso, senza alcuna garanzia di esaustività o assunzione di responsabilità da parte del Consiglio dell'Ordine e con l'invito a verificare la situazione nel singolo caso, ad oggi la situazione può essere riassunta come segue:

- Procedimenti di natura penale:

Non essendo stati interessati da nessun regime transitorio particolare, hanno continuato e continuano il loro corso ordinario. L'unica eccezione era costituita dai procedimenti pendenti al Tribunale federale, che ripartono dopo la sospensione. Dopo il rallentamento generale dell'attività, la ripresa dell'attività della Magistratura inquirente e della Magistratura giudicante dovrebbe intervenire in maniera graduale.

- Procedimenti di natura amministrativa:

Ripresa del decorso dei termini per le procedure disciplinate dal diritto amministrativo federale che sono rimaste sospese durante le ferie giudiziarie.

Proroga sino al 26 aprile 2020 (incluso) del periodo di sospensione del decorso dei termini per le procedure disciplinate dal diritto amministrativo cantonale, nei limiti stabiliti dall'art. 3 del Decreto esecutivo del 20 marzo 2020.

Le procedure a carattere urgente e non prorogabile, proseguono il loro corso.

Per le altre procedure: indicazioni di principio per quanto attiene a (a) rinvii di udienze, sopralluoghi e altri atti procedurali, (b) sospensioni e (c) interruzione del decorso dei termini, come da Decreto esecutivo urgente.

ATTENZIONE: per il settore delle commesse pubbliche si segnala l'adozione da parte del Consiglio di Stato del Decreto esecutivo del 15 aprile 2020 concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (RL 730.150). L'atto normativo in questione, annesso alla presente informativa, prevede sostanzialmente l'introduzione di alcune deroghe ad alcune disposizioni dell'RLCPubb/CIAP.

- Procedimenti di natura civile:

Ripresa del decorso dei termini nelle procedure che prevedevano le ferie giudiziarie.

Le procedure a carattere urgente e non prorogabile (che non sono formalmente state oggetto di alcuna sospensione), proseguono il loro corso.

A norma del nuovo cpv. 1^{bis} dell'art. 4 del Decreto esecutivo 20 marzo 2020, le Autorità giudiziarie civili notificano le proprie decisioni secondo le indicazioni del Magistrato competente, disponendo della possibilità (di decidere autonomamente di) attendere di principio a intimare le decisioni che per loro natura sono procrastinabili senza pregiudizio per gli interessi collettivi o delle parti coinvolte.

ATTENZIONE: Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l'Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus, che viene acclusa alla presente. Le novità più rilevanti sono costituite dall'adozione (a) di alcune disposizioni essenziali per ammettere la possibilità di procedere al ricorso alle videoconferenze nell'ambito dei procedimenti civili e (b) di alcune disposizioni in ambito LEF, tra le quali la più importante è quella relativa alla possibilità di procedere ad alcune notificazioni senza ricevuta. Allo stato attuale non risultano essere ancora disponibili indicazioni o direttive concrete sugli applicativi informatici che potranno entrare in linea di conto per la tenuta delle videoconferenze (che dovranno comunque essere registrate ed acquisite agli atti), né su come sarà garantita la protezione e la sicurezza dei dati. A norma dell'art. 2, per poter procedere nella forma della videoconferenza è richiesto il consenso delle parti, per il quale si ricorda che è sempre consigliabile interpellare espressamente il mandante.

Il Consiglio dell'Ordine continuerà a monitorare la situazione e farà ogni sforzo possibile affinché eventuali aggiornamenti siano comunicati al più presto.

E. Problematiche di natura economica

Sulla scorta delle puntuali novità comunicate nel corso della scorsa settimana, il Consiglio dell'Ordine sta procedendo all'allestimento di un'informativa appositamente dedicata, che dovrebbe fornire un quadro complessivo d'insieme sulla situazione.

In questa informativa ci limitiamo a menzionare la modifica 16 aprile 2020 dell'Ordinanza COVID IPG (RS 830.31), e in particolare l'art. 2 cpv. 3bis che modifica il diritto all'IPG per gli indipendenti, estendendolo a tutti i lavoratori indipendenti- il cui reddito annuo soggetto all'AVS ammonta almeno a 10 000 franchi l'anno ma non supera i 90 000 franchi- che hanno subito una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus.

F. Prossimi passi del Consiglio dell'Ordine degli avvocati

Il Consiglio dell'Ordine intende proseguire nei contatti e nelle discussioni con il Consiglio federale, l'Ufficio federale di giustizia, il Consiglio di Stato, la Divisione della giustizia e tutte le autorità giudiziarie al fine di completare le indicazioni a disposizione e assicurare il necessario flusso delle informazioni a tutti gli avvocati.

L'obiettivo a corto termine è quello di monitorare con attenzione la ripresa dell'attività delle Autorità giudiziarie e, successivamente, delle Autorità amministrative, continuando il dialogo e la collaborazione con la Divisione della giustizia e con il Tribunale d'appello.

Il Consiglio dell'Ordine intende impegnarsi per giungere ad una soluzione che permetta ai candidati di svolgere la sessione d'esame per l'ottenimento del brevetto di avvocato.

Restano inoltre prioritarie tutte le questioni di natura economica che riguardano gli avvocati, siano essi dipendenti di Studi legali, che indipendenti.

G. Disposizioni pratiche e particolari

Il Consiglio dell'Ordine invita tutti i membri a consultare il sito internet:

www.oati-coronavirus.ch

Sul sito in questione continueranno ad essere messe a disposizione e condivise tutte le informazioni disponibili.

È rinnovato l'invito ad evitare di prendere contatto telefonicamente con il Segretariato e quello, per qualsiasi tipo di domanda, segnalazione o spunto, di fare capo al seguente indirizzo e-mail:

info@oati-coronavirus.ch

È fortemente rinnovato anche l'invito a discutere preventivamente tra colleghi e tra Studi legali le domande da sottoporci, in modo da contenere il più possibile il numero di e-mail.

Chiediamo inoltre di suddividere le domande nelle seguenti categorie:

- A. Situazione generale
- B. Azioni intraprese dal Consiglio dell'Ordine
- C. Misure igieniche e sanitarie
- D. Attività delle autorità giudiziarie
 - D.1 Autorità giudiziarie amministrative
 - D.2 Autorità giudiziarie civili
 - D.3 Autorità giudiziarie penali
 - D.4 Esecuzione e fallimenti
 - D.5 Uffici dei registri
 - D.6 Autorità di protezione
- E. Problematiche di natura economica
- F. Prossimi passi del Consiglio dell'Ordine
- G. Varie ed eventuali

Da parte nostra esprimiamo nuovamente la massima vicinanza e solidarietà a tutti i membri dell'Ordine, in particolare a coloro che sono toccati personalmente dalla grave emergenza sanitaria.

L'occasione ci è grata per indirizzarvi i nostri migliori e più collegiali saluti.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino:



Avv. Gianluca Padlina
(Presidente)

Allegati:

- copia risoluzione governativa nr. 1826 del 15 aprile 2020 (proroga stato di necessità);
- copia risoluzione governativa nr. 1827 del 15 aprile 2020 (chiusure economiche);
- copia risoluzione governativa nr. 1847 del 15 aprile 2020 (persone over 65);
- copia Decreto esecutivo del 20 aprile 2020 concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative e giudiziarie (versione aggiornata);
- copia Decreto esecutivo del 15 aprile 2020 concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- copia Ordinanza del 16 aprile 2020 del Consiglio federale sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus.